



# COMUNE DI MUSSOMELI

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA**

*Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI*

*tel.0934/961111- Fax 0934/991227*

**[comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)**

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 34 del reg. gen.**

**Data 25-09-2020**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18:00 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

VALENZA Calogero	P	SCIARRINO Saverio Cristiano	P
MARTORANA Maria Assunta Elisabetta	P	MODICA Roberta	P
MUNI' Vincenzo	P	CARDINALE Salvatore	P
CAPODICI Davide	P	NIGRELLI Gianluca	P
MISURACA Calogero	P	SCHEMBRI CARMELO	P
VALENZA Jessica	P	AMICO SALVUCCIO CALOGERO	A
MANCINO Ruggero Francesco	P	NIGRELLI SALVATORE	P
MISTRETTA Simone Enrico	A	GUADAGNINO Enzo	A
GERACI Gianni	P	VULLO VINCENZO DOMENICO	P
CASTIGLIONE SALVATORE QUARTO	P	DILENA Graziella	A

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

## SOGGETTO PROPONENTE

<b>AREA FINANZIARIA</b>  <b>IL RESPONSABILE</b>  <b>DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE</b>  <b>Data 14-08-2020</b>	<b>ASSESSORE PROPONENTE</b> <b>CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO</b>  <b>Data 14-08-2020</b>
---	---

### **Premesso che:**

- con deliberazione C.C. n.33 del 07/07/2016, esecutiva il 25 luglio 2016, ad oggetto “Deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana n.51/2016 PRSP del 28 gennaio 2016. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni” è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mussomeli;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 259 del D.Lgs 267/2000, è stata approvata l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018, il DUP ed i relativi allegati;
- che nella seduta del 14.11.2017, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 62, avente ad oggetto: Presa d’atto decreto del Ministero dell’Interno n. 099124 del 3.10.2017. Bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018. Approvazione.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 25.10.2018 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 09.07.2019 è stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio finanziario 2016;
- con Delibera di Consiglio num. 48 del 12/09/2019 è stato APPROVATO IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2019 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 19.11.2019 avente ad oggetto la presa d'atto di approvazione del PEG 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2020 avente ad oggetto l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017;

### **Considerato che :**

- ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell’art.1, al comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Considerato**, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti loca; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Preso atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7.6%, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;
- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;
- per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;
- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;
- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**Visti:**

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

-il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. I predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

-il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

-il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015. Per tali fattispecie il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

-il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, a decorrere dal 2021, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**Preso atto che:**

- il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

-dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

-ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

-che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

-che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura base;

**Rilevato** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

**Verificato**, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

**Tenuto conto** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

**Considerato che:**

- per l'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 16 novembre;
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio;
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**Considerato** che l'art.138 del D.L. 19 Maggio 2020, n. 34(DI Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con la legge 17 maggio 2020 n. 77, ha previsto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e sono stati abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'intervento abrogativo di discipline speciali (su IMU e TARI) che prevedevano diverse scadenze di approvazione degli atti relative ai regolamenti, alle tariffe o aliquote e all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti ha come effetto di riportare tutte le scadenze di approvazione delle delibere relative ai tributi locali entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è fissato al 30 settembre;

**Considerato** che, data la condizione di dissesto finanziario, l'ente non ha ad oggi approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, il cui termine scade il 30 settembre 2020 ai sensi dell'art.106, co.3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020 (L.77 DEL 17.07.2020), che ha modificato interviene a modificare l' art. 107,co. 2, del dl18/2020;

**Rilevato** che la condizione di dissesto dell'ente impone i vincoli dettati dalle prescrizioni ministeriali contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato e dall'art. 251 del TUEL che prevede che l'ente a seguito della dichiarazione di dissesto è tenuto a deliberare per le imposte e le tasse locali di spettanza, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani ( che soggiace ad un regime speciale), le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita e che tale limite massimo ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

**Dato atto** che, in ragione di quanto premesso, il contenuto del presente provvedimento di determinazione delle aliquote della Nuova IMU per il 2020 rispetta le previsioni di cui al citato art. 251 del TUEL, in particolare, e della disciplina sul dissesto, in generale;

**Visto il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU approvato con deliberazione del consiglio comunale n.....del.....;**

**Considerate** le aliquote IMU e TASI deliberate per il 2019, con atti di C.C. n. 17 e18 del 30.03.2019 e la disciplina vigente per i comuni ricadenti in aree montane;

**Rilevato** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote da applicare sono le seguenti:

ALIQUOTE		Tipo di immobile
	Massima	
	0,60%	Abitazione principale di lusso
	0,10%	Fabbricati rurali strumentali
	0,25%	"Beni merce"
	ESENTI	Terreni agricoli
	1,06%	Fabbricati gruppo "D"
	1,06%	Altri immobili ed aree fabbricabili

**Richiamati** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- Ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Visti i pareri** richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dall' 239 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

- a) Responsabile del servizio interessato: FAVOREVOLE
- b) Responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE
- c) Del Collegio dei revisori, acquisito in data .....prot. n..... :  
Verbale:\_\_\_\_\_

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come integrato e modificato dal D.lgs 118/2011;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
VISTO lo Statuto dell’Ente;

### PROPONE

- a) **Di dare atto** di tutto quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020, nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate:

ALIQUOTE		Tipo di immobile
	Massima	
	0,60%	Abitazione principale di lusso
	0,10%	Fabbricati rurali strumentali
	0,25%	"Beni merce"
	ESENTI	Terreni agricoli
	1,06%	Fabbricati gruppo "D"
	1,06%	Altri immobili ed aree fabbricabili

- c) **Di dare atto che** le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 e che la rata a saldo dovrà essere ricalcolata in base alle stesse;
- d) **Di dare atto ancora che** il contenuto del presente provvedimento di determinazione delle aliquote della Nuova IMU per il 2020 rispetta le previsioni dell’art. 251 del TUEL, in particolare, e della disciplina sul dissesto, in generale;
- e) **Di dare atto infine** che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. Per il 2020 la deliberazione sarà trasmessa al Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al fine della pubblicazione entro il successivo 16 novembre;
- f) **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.12 comma 2 della LR 44/91.

**Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.**

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 04-09-2020

Il responsabile dell'Area

*DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE*

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**

Addì, 04-09-2020

Il responsabile dell'Area

*DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE*

**CONSIGLIO COMUNALE** del 24 Settembre 2020 ore 18,00 /CC 34-2019/Seduta ordinaria.

*/Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta./*

**OGGETTO:** *Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020.*

Presenti per l'Amministrazione Comunale *il sindaco Catania, il vice sindaco Canalella, l'assessore Territo, l'assessore Lo Conte e l'assessore Nigrelli S. che riveste, altresì, la carica di consigliere.*

*E' presente, inoltre, il responsabile dell'area di vigilanza Frangiamore.*

*Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco.*

**IL PRESIDENTE**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g. concernente l'oggetto.

Si registra l'intervento del Sindaco che espone come da proposta di deliberazione e spiega come di fatto non vengono modificate le aliquote per i cittadini e illustra tutto sulla base di un prospetto.

Verificato, quindi, che nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato da egli con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti 16

Assenti 4 (*Mistretta, Amico, Guadagnino e Dilena*)

Votanti 16

Voti favorevoli 16

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione: *"Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020"*, come riportata nella proposta di deliberazione che precede;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l'art. 21;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile resi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa M-V.za Castiglione;

**VISTO** il parere favorevole Allegato B al verbale n. 3 del 15/09/2020 espresso dal Collegio dei revisori e allegato al presente atto;

**VISTO** l'esito della superiore votazione;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

### DELIBERA

-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020*", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

- **approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate:

ALIQUOTE		Tipo di immobile
	Massima	
	0,60%	Abitazione principale di lusso
	0,10%	Fabbricati rurali strumentali
	0,25%	"Beni merce"
	ESENTI	Terreni agricoli
	1,06%	Fabbricati gruppo "D"
	1,06%	Altri immobili ed aree fabbricabili

- **dare atto che** le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 e che la rata a saldo dovrà essere ricalcolata in base alle stesse;
- **dare atto ancora che** il contenuto del presente provvedimento di determinazione delle aliquote della Nuova IMU per il 2020 rispetta le previsioni dell'art. 251 del TUEL, in particolare, e della disciplina sul dissesto, in generale;
- **dare atto infine** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. Per il 2020 la deliberazione sarà trasmessa al Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al fine della pubblicazione entro il successivo 16 novembre..

## **SUCCESSIVAMENTE**

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;  
**VISTO** l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;  
**CON** votazione palese ed unanime;

### **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Indi, il Presidente, accertato** che nessun consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente  
*F.TO Dott. Calogero VALENZA*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*F.TO Avv. Maria Assunta Elisabetta  
MARTORANA*

IL Segretario Generale  
*F.TO Dott.ssa LUCIA MANISCALCO*

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

---

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 25-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 25-09-2020 (n. 1409/2020 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 1409/2020 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 25-09-2020 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE